

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE CULTURA e SPORT	
cultura@regione.fvg.it; cultura@certregione.fvg.it	tel + 39 040 377 3430 I - 34132 Trieste, via Milano 19

Decreto n° 14931/GRFVG del 28/03/2024

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 11. Contributi per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Approvazione delle graduatorie delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo - esercizio finanziario 2024.

### Il Direttore centrale sostituto

**Vista** la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), ed in particolare l'articolo 11 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi, ai soggetti ivi individuati, per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

**Visto** il D.P.Reg. 24 ottobre 2016, n. 201, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli artt. 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8" e s.m.i., di seguito "Regolamento";

**Preso atto** che sono pervenute al Servizio sport entro il 30 novembre 2023, termine previsto all'articolo 4, comma 3 del Regolamento, n. 354 domande di contributo;

**Accertato** che delle 354 domande pervenute, 1 è stata ritirata su richiesta del beneficiario stesso, 24 risultano non ammissibili;

**Dato atto** che l'Ufficio competente ha accertato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle manifestazioni sportive oggetto delle rimanenti 329 domande;

**Evidenziato** che, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, ai fini della formulazione della graduatoria di merito delle manifestazioni sportive risultate ammissibili a contributo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento è prevista l'acquisizione del parere della Commissione, di cui fanno parte esperti in materia di sport aventi conoscenza dell'attività sportiva nel territorio regionale e delle specifiche discipline sportive praticate;

**Richiamato** il decreto n. 10674/GRFVG del 7 marzo 2024, con il quale si è provveduto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento, a nominare la predetta Commissione;

**Dato atto** che la Commissione si è riunita nei giorni 19 e 20 marzo 2024 per valutare ed esprimere il proprio parere sulle iniziative risultate ammissibili a contributo, così come previsto dall'articolo 7 del Regolamento;

**Dato atto** inoltre, che come da comunicazioni trasmesse agli interessati e conservate agli atti, l'Ufficio precedente ha sottoposto all'attenzione della Commissione, rimandando alla stessa la decisione in merito alla conferma dell'ammissibilità delle stesse, le domande presentate dall'A.s.d. Bike&Run Gorizia di Gorizia e dall'A.s.d. Athletic Club Apicilia di Latisana, per la realizzazione delle manifestazioni rispettivamente denominate "5° Trail del Castello" e "5° Timent Run 10K", entrambe inserite nel

Circuito Coppa Friuli;

**Acquisiti** agli atti i verbali n. 1 e 2 della Commissione che ha fornito il proprio parere su ciascuna manifestazione sportiva così come risultante dal punteggio riportato nella tabella allegata al verbale n. 2, di cui la stessa costituisce parte integrante;

**Richiamato** l'articolo 7 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25, ed in particolare i commi 10 e 11: *"10. Nelle more della revisione della normativa di settore, per le finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), il Servizio competente in materia di sport concede i contributi ivi previsti nell'ambito di specifiche graduatorie approvate dal Servizio medesimo e formate sulla base di categorie di beneficiari, per valorizzare l'attività delle associazioni e delle società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, garantendo il massimo utilizzo delle risorse assegnate.*

*11. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la programmazione dell'utilizzo delle risorse stanziata annualmente a favore delle manifestazioni di cui all' articolo 11 della legge regionale 8/2003 e la loro riprogrammazione, in relazione alle diverse graduatorie previste dal comma 10."*

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 420 del 22 marzo 2024 con la quale, in applicazione a quanto disposto dall'articolo 7, comma 11 della legge regionale 25/2018 è stata approvata la ripartizione dei fondi stanziati per l'annualità 2024, pari a complessivi euro 2.900.000,00 come di seguito descritto:

- euro 200.680,00 per il finanziamento delle manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva;

- euro 2.699.320,00 per il finanziamento delle manifestazioni organizzate dagli altri soggetti previsti dall'articolo 11 della L.R. 8/2003;

**Richiamato** altresì l'articolo 8, comma 1, del Regolamento che così dispone:

*"La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo, calcolato in base ai criteri di cui all'articolo 6, è stabilita annualmente con decreto del Direttore centrale competente sulla base delle risorse finanziarie disponibili, in misura non superiore a euro 50.000,00. La misura del contributo è determinata, in ordine decrescente rispetto alla misura massima stabilita, riducendo tale misura della percentuale massima del 7 per cento per ogni punto in meno assegnato; tale percentuale è stabilita annualmente con Decreto del Direttore centrale";*

**Ritenuto**, per quanto sopra, avuto riguardo alla disponibilità complessiva delle risorse finanziarie stanziata per l'anno 2024, a valere sul competente capitolo di spesa 6084, destinate all'attuazione delle finalità dell'articolo 11 della legge regionale 8/2003 e avuto riguardo, altresì, alle numerose domande pervenute di stabilire in euro 43.000,00 la misura massima contributiva da assegnare al punteggio massimo previsto (30), e individuare la percentuale di riduzione per ogni punto in meno assegnato così come di seguito riportato:

- 5,50 per cento per le manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva;

- 6,68 per cento per le manifestazioni organizzate dagli altri soggetti previsti dall'articolo 11 della L.R. 8/2003;

**Ritenuto**, quindi, di determinare l'entità degli interventi contributivi con le modalità sopra indicate ed in coerenza con il punteggio derivante dal parere della Commissione di cui all'articolo 7 del Regolamento, espresso nella tabella allegata al verbale n. 2 della riunione del 20 marzo;

**Evidenziato** che la misura dei singoli importi contributivi non può essere superiore al 100 per cento della spesa ammissibile, né all'importo del contributo richiesto, al fine di non superare il reale fabbisogno, così come stabilito all'articolo 8, comma 2, del Regolamento;

**Ritenuto**, per quanto sopra espresso, di approvare i seguenti documenti quali parti integranti del presente decreto:

- allegato 1) graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio, delle manifestazioni realizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva da finanziare, nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

- allegato 2) graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio, per il finanziamento delle manifestazioni realizzate dagli altri soggetti previsti dall'articolo 11 della L.R. 8/2003 da finanziare, nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

- allegato 3) elenco delle manifestazioni sportive non ammissibili a contributo con l'indicazione delle disposizioni normative di riferimento;

**Viste:**

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni;

- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);

- la legge regionale 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza e in particolare l'articolo 1, commi 125-129, in materia di adempimenti degli obblighi di trasparenza e pubblicità);

**Viste inoltre:**

- la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026);

- la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024);

- la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 17 (Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026);

**Richiamate:**

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2137 di data 29 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2024 – 2026 ai sensi dell'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2138 di data 29 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2024, ai sensi della LR 26/2015, articolo 5 e dell'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti le competenze dei Direttori Centrali e dei Direttori di Servizio;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1140 del 25 luglio 2023, con la quale, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento di organizzazione, è stato conferito alla dott.ssa Anna Del Bianco l'incarico sostitutorio di Direttore centrale cultura e sport dal 2 agosto 2023 al 1° agosto 2024;

**Visto** il decreto del Direttore centrale nr. 3522-GRFVG del 7.6.2022 avente ad oggetto "Incarichi dirigenziali sostitutori presso la Direzione centrale cultura e sport, ai sensi degli articoli 20 e 29 D.P.Reg. 0277/2004 e s.m.i.";

## DECRETA

**1.** Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, sono approvati quali parti integranti del presente decreto:

- allegato 1) graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio, delle manifestazioni realizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva con l'evidenza di quelle che beneficiano dei contributi, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, pari a complessivi euro 200.680,00 nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

- allegato 2) graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio, per il finanziamento delle manifestazioni realizzate dagli altri soggetti previsti dall'articolo 11 della L.R. 8/2003 con l'evidenza di quelle che beneficiano dei contributi, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, pari a complessivi euro 2.699.320,00 nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

- allegato 3) elenco delle manifestazioni sportive non ammissibili a contributo con l'indicazione delle disposizioni normative di riferimento.

**2.** Qualora nel corso dell'anno 2024 si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11, della legge regionale 8/2003, si provvederà allo scorrimento delle graduatorie come esposte nel testo di cui ai citati allegati 1) e 2) del presente provvedimento, con decreto del Direttore centrale competente.

**3.** Il Direttore del Servizio sport provvede, ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del Regolamento ex D.P.Reg. 201/2016, all'impegno della spesa e alla contestuale liquidazione dei contributi.

**4.** Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Friuli Venezia Giulia entro sessanta giorni oppure ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRETTORE CENTRALE SOSTITUTO  
dott.ssa Paola Pavesi  
(Atto firmato digitalmente)